



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE ARMI IN
DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE.**

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **10,00** nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	NO
GARRA Alessandra	Assessore	SI
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI
SMITS Natasja	Assessore	SI

Partecipa il Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale.

Il sig. Aldo PICALLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE ARMI IN
DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il Regolamento comunale del servizio di Polizia Municipale fino ad oggi vigente, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 168 del 29 dicembre 1987, mai modificato ed aggiornato, risulta non essere più attuale poiché negli ultimi anni vi è stata una rapida evoluzione del ruolo della Polizia Locale sia sotto il profilo normativo che sotto quello operativo;

VISTO che l'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n.65 indica quali disposizioni deve contenere il Regolamento del servizio di Polizia Locale;

VISTO che l'art. 7 della legge 7 marzo 1986, n.65 indica i criteri per istituire il Corpo di Polizia Municipale;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere alla formulazione completa di un nuovo testo di Regolamento comunale del Corpo di Polizia Locale quale disciplina organica della funzione di polizia locale in ambito comunale;

VALUTATO che il nuovo Regolamento potrà contribuire a rendere più efficace ed efficiente il Settore Polizia Locale;

VISTO il parere tecnico del Responsabile del Servizio Vigilanza

Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Regolamento per l'utilizzo delle armi in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale di questo Comune costituito di n. 17 articoli allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante;

di dichiarare la presente, con apposita votazione unanime e separata, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

23 MAG 2020 per quindici giorni consecutivi.

N. 4068-328 Reg. A.P.



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Messo Comunale _____

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Signature)

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvia SCHINCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 23 MAG 2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
Dott. Lara GIACHELLO

(Signature)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLE ARMI IN
DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA LOCALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 16.05.20

INDICE

CAPO I° GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI		
ART. 1	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
ART. 2	TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE	pag. 3
ART. 3	NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE	pag. 3
CAPO II° MODALITA' E CASI DI PORTO DELL' ARMA		
ART. 4	ASSEGNAZIONE DELL'ARMA	pag. 4
ART. 5	MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA	pag. 5
ART. 6	SERVIZI SVOLTI CON ARMI	pag. 5
ART. 7	SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA	pag. 5
ART. 8	SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO	pag. 6
CAPO III° TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI		
ART. 9	PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA	pag. 6
ART. 10	DOVERI DELL'ASSEGNATARIO	pag. 7
ART. 11	ARMADI METALLICI	pag. 7
CAPO IV° ADDESTRAMENTO		
ART. 12	ADDESTRAMENTO	pag. 7
ART. 13	ADDESTRAMENTO AL TIRO FACOLTATIVO	pag. 8
ART. 14	PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO	pag. 8
CAPO V° STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA		
ART. 15	RINVIO	pag. 8
CAPO VI° DISPOSIZIONI FINALI		
ART. 16	NORME INTEGRATIVE	pag. 8
ART. 17	ENTRATA IN VIGORE	pag.9

CAPO I° GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.
2. Il presente regolamento ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso delle armi ai sensi dell'articolo 2 del D.M. del 4 Marzo 1987 n° 145, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986, n° 65, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché di eventuali strumenti di autotutela e difesa forniti in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Millesimo
3. Qualsiasi comportamento colposo o doloso in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

ART .2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., è da scegliersi, all'atto dell'acquisto, tra quelle conformi all'art. 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110.
2. Le armi in dotazione sono: la pistola semiautomatica calibro 7,65 parabellum, la pistola semiautomatica calibro 9 mm x 21
3. Il Corpo può essere dotato di sciabole, il cui uso è riservato per i servizi di rappresentanza.
4. In deroga al disposto di cui all'art. 4 comma 2 del DM 145/87 e considerato che la determinazione del modello, del tipo e del calibro delle armi, costituisce atto tecnico-gestionale e non di indirizzo politico ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, la loro determinazione è affidata al Comandante del Corpo.

ART .3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. maggiorati di almeno un numero pari al 5% degli stessi o almeno di un'arma come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamento, mobilità o ritiri cautelari. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.
2. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo alla locale stazione dell'Arma dei Carabinieri.

CAPO II°
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL' ARMA
ART .4
ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S. L'assegnazione è subordinata al provvedimento del Sindaco che viene successivamente comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione delle singole assegnazioni e alla eventuale

conferma delle stesse, dandone comunicazione al Prefetto.

Copia dell'atto di conferma dovrà essere notificato, all'interessato che provvederà alla conservazione per tutta la durata di validità del medesimo. La mancata conferma dell'assegnazione annuale comporta l'obbligo, per l'agente interessato, di versare l'arma al Comandante del Corpo e al consegnatario da questi delegato, intendendosi, per l'avvenire operante l'assegnazione di volta in volta in maniera occasionale ai sensi della lettera b) dell'art. 6 del D.M. 145/87.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa. Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

L'assegnazione dell'arma è subordinata al possesso, da parte dell'Agente di P.S., dei requisiti psicofisici stabiliti per Legge per l'accesso al Corpo di Polizia Locale. Su richiesta motivata del Sindaco, l'Agente di P.S. è obbligato a sottoporsi periodicamente a visite di accertamento dei requisiti psicofisici: a tal fine l'Agente di P.S. è tenuto a presentare la certificazione sanitaria attestante la sussistenza dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale previsti dalla Legge 6 marzo 1987, n.89 e dal Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998.

I costi per il rilascio della suddetta certificazione sono a carico dell'Ente di appartenenza che, sentita la A.S.L. competente, provvederà alla programmazione delle relative visite mediche.

Qualora, a seguito degli specifici accertamenti svolti dalla ASL, risulti incompatibile la detenzione dell'arma, il Sindaco dispone la revoca del provvedimento dell'assegnazione dell'arma e ne dà immediata notizia al Prefetto di Savona e alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri.

Il Sindaco deve revocare il provvedimento di assegnazione dell'arma quando, nei confronti di un addetto alla Polizia Locale, il Prefetto adotti un provvedimento inibitorio ai sensi dell'art. 39 TULPS.

ART .5
MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, dotata di appositi sistemi di ritenzione, corredata di eventuale caricatore di riserva.
2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento: in questo caso l'arma è portata in modo non visibile, in apposita fondina, come nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
3. Non possono essere portate armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizi (cfr. art. 52 c.p.)
5. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero, permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo casi di forza maggiore o nei casi previsti dalla normativa.

ART . 6
SERVIZI SVOLTI CON ARMI

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04.03.1987 n. 145 in tutti i casi di impiego dell'uniforme.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n°65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n°145, a portare l'arma anche fuori dal servizio.
3. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agenti di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
 - a) tutti i servizi esterni comunque effettuati (p. es.: automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
 - b) servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e, su disposizione del Comandante, degli immobili comunali;
 - c) servizi notturni;
 - d) servizi di pronto intervento;
 - e) servizi di scorta;
 - f) servizi in Convenzione.

Per i servizi di cui al periodo precedente, l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4/3/1987, n° 145.

4. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART . 7
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art 9 del D.M. 145\87 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o attività convenzionale, previa comunicazione alla Prefettura di Savona.

ART . 8

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi.
2. Tuttavia il Sindaco del Comune del territorio in cui il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n° 65 o dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che un contingente inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetto in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, previa comunicazione alla Prefettura competente.
3. Per i servizi in supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dalle convenzioni o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.
4. Sono comunicate al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 9

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L' arma assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte o armadio corazzato; allo stesso l'arma deve essere versata al termine del servizio medesimo;
2. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata:
 - a) *Quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;*
 - b) *Quando viene a mancare la qualità di Agente di P.S.;*
 - c) *All'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;*
 - d) *Tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco, del Prefetto o del Comandante.*
3. Il deposito dell'arma deve avvenire solo dopo aver effettuato le misure minime di sicurezza.

ART. 10
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa, nonché delle munizioni assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata, evitando il deposito in armadietti o cassetti facilmente accessibili, nonché curarne la manutenzione e la pulizia utilizzando i materiali specifici per la pulizia di cui è dotato il Comando;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente all'esercitazione di tiro obbligatorie, di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
- e) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e/o delle munizioni.

ART. 11
ARMADI METALLICI

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave e con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in apposita cassetta corazzata distinta da quella delle armi.
3. Le chiavi delle cassette di sicurezza sono conservate dall'assegnatario dell'arma; copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale;
4. Le armi devono essere conservate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento, eventualmente delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto
5. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile dell'Area e al personale addetto ai servizi connessi.

CAPO IV°

ADDESTRAMENTO

ART. 12
ADDESTRAMENTO

1. Gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro presso un poligono abilitato per l'addestramento con armi comuni da sparo.

2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 2/5/1981 n° 286, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è assegnata, in via continuativa, l'arma in dotazione, dovranno partecipare annualmente, ad un corso di tiro ed aggiornamento presso un tiro a segno nazionale, o presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro.
3. Le spese relative all'addestramento al tiro, ivi compresa l'iscrizione al Tiro a Segno Nazionale, nonché l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni sono a carico del Comune"

ART. 13
ADDESTRAMENTO AL TIRO FACOLTATIVO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145 ed in possesso della qualifica di agente di P.S., possono richiedere al Comandante di recarsi al poligono con l'arma assegnata in via continuativa per sessioni di addestramento al tiro ulteriori a quelle previste dall'art. 12, anche sopportando personalmente le spese di munizionamento, come pure per la partecipazione a manifestazioni o gare di tiro, che avvengono comunque in servizio d'istituto, salvo diversamente stabilito dal Sindaco.

ART. 14
PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa, previa comunicazione per via telematica al Prefetto.

CAPO V°
STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA

ART. 15
RINVIO

Allegato al presente regolamento, sono specificatamente disciplinati la fornitura e l'uso degli strumenti di contenzione, di autotutela e di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

CAPO VI°
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16
NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, del D.M. 18 agosto 1989, n° 341, della legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, ed ogni altra disposizione vigente che regola appositamente la materia.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività, della delibera di approvazione, ed è comunicato al Prefetto di Savona e, suo tramite, al Ministero dell'Interno.